

# **COSTITUZIONE DEL REGNO DI SASSONIA**

## **(4. 9. 1831)**

### **TITOLO I.**

#### **DEL REGNO E DEL GOVERNO IN GENERALE.**

- 1 – Il Regno di Sassonia forma uno Stato indivisibile, retto da una Costituzione (1).
- 2 – Nessuna porzione di territorio, nessun diritto della Corona può essere alienato senza il consenso degli Stati.
  - Non sono comprese in questo divieto le semplici rettificazioni di frontiere cogli Stati finitimi, quando non conducano alla perdita di cittadini sassoni che già appartennero al Regno.
- 3 – La forma del governo è monarchico-costituzionale.
4. – Il Re è il capo supremo dello Stato. Egli esercita tutti i diritti inerenti ai poteri pubblici, in conformità alle disposizioni della Costituzione. La sua persona è sacra ed inviolabile.
5. – Il Re non può, senza il consenso degli Stati, né diventare il capo di un altro Stato, se non per diritto di successione, né avere la sua residenza effettiva fuori del territorio.
6. – La Corona è ereditaria nella linea maschile della Casa reale di Sassonia, per diritto di primogenitura, in linea diretta ed agnatzia per derivazione da matrimonio tra uguali.
7. – In mancanza di successore nei rami maschili collaterali, la Corona passa ai rami femminili provenienti da matrimoni tra persone di nascita eguale, senza distinzione di sesso. Il diritto di succedere appartiene al ramo femminile più prossimo all'ultimo sovrano regnante; in grado eguale, si preferisce l'anzianità dello stipite, e ad eguale anzianità, l'età della persona. Nella trasmissione della Corona, prevale successivamente la linea maschile in ordine di primogenitura (2).
8. – Il Re è maggiore appena abbia compiuto il suo diciottesimo anno.
9. – Si fa luogo alla reggenza allorché il Re è minore, od allorché egli si trova per un certo tempo nell'impossibilità di governare e di prendere egli medesimo le misure richieste dall'amministrazione dello Stato.
  - Nell'uno e nell'altro caso, la reggenza appartiene all'agnato maggiore più prossimo.
  - Essa dura quanto l'impedimento del Re; una legge ne fa conoscere il principio e la fine.
10. – Se l'erede presuntivo non si trova in grado di esercitare personalmente il potere, una legge deve regolare, vivente il Re, la reggenza futura.
11. – Similmente se il Re, durante il suo regno od all'assunzione al trono, non è in grado di esercitare il potere, senza che siansi prese le misure previste nell'articolo precedente, il Consiglio di governo deve convocare entro sei mesi una adunanza di tutti i principi della Casa reale, maggiori di 21 anno e presenti nel Regno, escluso l'agnato più prossimo chiamato alla reggenza. Sentito il parere del Consiglio di governo, tale riunione delibera a maggioranza assoluta di voti, sopra l'apertura della reggenza, e la sua decisione viene sottoposta all'approvazione degli Stati riuniti, o convocati straordinariamente.

– Se non sono presenti almeno tre principi a tale riunione, si devono convocare i principi regnanti del ramo Ernestino, cominciando dal più vecchio, fino a che sia raggiunta la cifra di tre.

12. – Il Reggente esercita, costituzionalmente ed in nome del Re, il potere reale in tutta la sua estensione.

– Nessuna riforma costituzionale può venir proposta dal reggente, o da esso approvata su mozione degli Stati, se non sentito il parere del Consiglio di famiglia costituito conformemente all'art. 11; quest'avviso deve essere dato nella forma richiesta dal medesimo articolo. Le modificazioni costituzionali così votate ed approvate hanno carattere definitivo.

13. – Il Reggente, quando non sia straniero al Regno, deve avervi la sua residenza. – Egli è remunerato sui fondi della lista civile (§ 22).

14. – Il Consiglio di governo (art. 41) forma il Consiglio di reggenza; il Reggente è obbligato a domandare il suo parere in tutti gli affari importanti.

15. – (*omissis*: questo paragrafo contiene alcune minute disposizioni relative all'educazione del principe minore).

## TITOLO II.

### DEMANIO DELLO STATO; BENI ED APPANNAGGI DELLA CASA REALE.

16. – Il demanio dello Stato (Staatsgut), che forma un tutto indivisibile, si compone dei territori, baliaggi, beni demaniali, dominî e loro dipendenze, campi, edifici ed inventarî, beni stabili, boschi e mulini, cave, miniere, fucine, regalîe, capitali, redditi, servitù attive, stabilimenti pubblici, fattorie, magazzini e provvigioni d'ogni specie, posseduti presentemente dalla Corona o che essa acquisterà in seguito, e passa nel suo insieme dal capo del Re regnante a quello del suo successore. Il fedecommesso della Casa reale ed il patrimonio privato del Re e della famiglia reale hanno entità ed amministrazione distinta.

17 a 19. – (*omissis*: in questi paragrafi si danno minute disposizioni speciali del demanio).

20. – Il fedecommesso della Casa reale (Königliche Fideicommiss) si compone:

a) di tutto ciò che serve a mobiliare e decorare i castelli, i palazzi, le residenze ed i giardini reali, enumerati nell'allegato n° 1; dei mobili di Corte affidati alle cure degli ufficiali e degli intendenti della Corte, e destinati a servire ai bisogni della Corte od a contribuire al suo splendore; delle scuderie comprendenti cavalli, vetture ed altri oggetti di tale categoria; degli equipaggi di caccia; degli oggetti preziosi, vasellame d'oro e d'argento, porcellane che si trovano nel gabinetto verde o nelle altre collezioni reali; della galleria dei quadri, delle gallerie di incisioni, di storia naturale, di medaglie ed altro; della biblioteca, dei gabinetti d'oggetti d'arte e d'armi antiche o moderne;

– b) di tutto ciò che il Re, durante il suo regno, acquista per qualsiasi titolo privato o per propri risparmi, e di cui egli non dispone in sua vita, del pari che di tutti i beni di cui il Re dispone al suo avvenimento al trono, od acquistò di poi sia per atto tra vivi che per causa di morte.

– (omissis: si determina come tutti questi beni sono proprietà della Casa reale e posseduti dal Re regnante).

– Essi non possono cessare d'appartenere alla Corona e sono inalienabili.

– (omissis: seguono alcune norme sull'amministrazione di questi beni) (3).

21. – Il dominio privato del Re (Privateigenthum) si compone di tutto ciò che questi possedeva prima di salire il trono, e dei beni ch'egli acquista durante il suo regno in virtù di titoli privati; il Re può disporne liberamente, vivente od alla sua morte. – S'egli non lasciasse su ciò alcuna disposizione, questi beni alla sua morte s'aggiungono al fedecommesso della Casa reale.

– Il Re ha pure il potere di disporre liberamente, con atto tra vivi delle economie ch'egli ha realizzate sulla sua lista civile; ma alla sua morte queste economie sono egualmente devolute al fedecommesso della Casa reale (4).

22 e 23. – (omissis: disposizioni speciali sulla lista civile, gli appannaggi ed altre dotazioni principesche).

### TITOLO III.

#### DEI DIRITTI GENERALI E DEI DOVERI DEI SUDDITI SASSONI.

24. – La residenza sul territorio sassone obbliga a rispettare le leggi del paese e dà diritto alla loro protezione.

25. – Una legge speciale regolerà l'indigenato ed i diritti politici.

26. – I diritti di tutti gli abitanti del paese sono posti, senza distinzione, sotto la protezione della Costituzione.

27. – La libertà delle persone e la libera disposizione delle proprietà, non sono soggetti ad altre restrizioni, fuor di quelle risultanti dalla legge e dal diritto.

28. – Ognuno è libero di scegliere uno stato od una professione a suo modo, e di prepararsi all'interno od all'estero, salve le esplicite disposizioni restrittive della legge o dei diritti privati (7).

29. – Ciascun suddito ha facoltà di uscire dal paese, senza pagare alcuna imposta, salvo l'obbligo al servizio militare e salvi gli altri obblighi verso lo Stato od i privati.

30. – L'obbligo del servizio militare in difesa del paese è generale ed ammette eccezioni solo nei casi espressamente previsti dalla legge (8).

31. – Nessuno può venire espropriato a profitto dello Stato di suoi beni e diritti qualsivoglia, tranne nei casi previsti dalla legge o nei casi di necessità assoluta da determinarsi dal Consiglio di governo, e verso una indennità, da determinarsi e corrispondersi senza ritardo. – Se vi è disaccordo sul prezzo dell'indennità, e se il proprietario o l'interessato non accetta le proposte dell'amministrazione, è in sua facoltà sottoporre la contesa all'autorità giudiziaria, ma provvisoriamente ha luogo l'occupazione del terreno verso pagamento immediato della somma che è stata fissata dall'amministrazione.

32. – La libertà di coscienza è garantita intera ad ogni abitante, come la libertà dei culti, nella misura fissata o da fissarsi dalla legge.
33. – Il godimento dei diritti civili e politici è indipendente dalla confessione religiosa (5).  
– La confessione religiosa non può del pari avere per conseguenza alcuna esenzione dei doveri civili e politici.
34. – Le distinzioni di classe o di nascita non conferiscono alcun privilegio per conseguire pubbliche cariche.
35. La stampa ed il commercio librario sono retti da una legge che avrà per base il principio di libertà, pur assicurando la repressione degli abusi (6).
36. – Ognuno ha il diritto di rivolgere reclami in iscritto all'autorità immediatamente superiore contro qualsiasi funzionario al quale s'imputasse un atto contrario alle leggi od ai regolamenti od un ritardo amministrativo. – Se quest'autorità superiore considera il reclamo come infondato, essa ne dà avviso al querelante, facendogli conoscere i motivi della sua decisione. Se quest'ultimo non credesi soddisfatto, egli deve rivolgere il suo reclamo agli Stati, domandando il loro intervento; questi apprezzano se sia il caso di farne oggetto di presentazione al Re.  
– Ognuno, d'altronde, è libero d'indirizzare direttamente al Re reclami o voti.
37. – Nessuno può venire sottoposto ad un'imposta o carico qualsiasi se non in virtù d'una legge o di un titolo giuridico speciale.
38. – Tutti i sudditi del Regno devono contribuire ai carichi pubblici.
39. – Verrà stabilito un nuovo sistema d'imposte, secondo il quale il bilancio delle contribuzioni dirette ed indirette sarà fissato colla maggiore equità possibile.  
– (omissis: seguono alcune disposizioni transitorie).
40. – Nessuna esenzione dai pubblici carichi potrà essere creata nell'avvenire.

#### TITOLO IV. DEI SERVIZI PUBBLICI

41. – La giustizia, le finanze, l'interno, la guerra, il culto e gli affari esteri formano altrettanti Ministeri, i cui titolari sono responsabili davanti alle Camere.  
– Questi titolari formano il Consiglio dei ministri (Gesammtministerium) o Consiglio superiore del governo (oberste Staatsbehörde).  
– Il ministro dei culti, che deve sempre appartenere alla confessione evangelica, come pure due altri membri almeno del Ministero, è incaricato degli affari evangelici.  
– Gli affari ecclesiastici indicati al paragrafo 57 riguardano queste attribuzioni.  
– Può essere creato un Consiglio di Stato (Staatsrath) composto di ministri e di persone chiamato a questo seggio dal Re.
42. – Tutti i funzionari dello Stato sono responsabili degli atti del loro ufficio.

43. – Tutti gli ordini governativi devono controfirmarsi da un ministro, che ne assume la responsabilità.

– Un ordine non rivestito della controfirma ministeriale, è reputato non avvenuto e non ha forza obbligatoria.

44. – Una legge speciale regolerà la situazione dei funzionari che non appartengono alla casa del Re; questa legge assicurerà altresì ai magistrati l'indipendenza loro necessaria.

## TITOLO V. DELLA GIUSTIZIA.

45. – La legge regola l'ordine gerarchico delle giurisdizioni.

46. – Tutti i tribunali devono motivare le loro decisioni.

47. – Essi sono indipendenti dal governo nell'esercizio delle funzioni giudiziarie di loro competenza.

– Dei conflitti di competenza fra le autorità giudiziarie e le amministrative deciderà in ultima istanza una speciale autorità che sarà organizzata per legge ed i cui membri saranno per metà giudici della Suprema Corte di giustizia.

48. – Nessun suddito del Regno può sottrarsi al suo giudice naturale, all'infuori dei casi previsti dalla legge.

49. – Chiunque ritiene lesi nei suoi diritti da una decisione amministrativa può ricorrere contro quella decisione.

– Una legge speciale determinerà le eccezioni a questo scopo e le norme necessarie, perché l'esercizio di questo diritto non perturbi il regolare andamento dell'amministrazione.

50. – Il fisco è giudicabile dai tribunali ordinari in ogni materia contenziosa.

51. – Nessuno può essere citato in giudizio, arrestato o condannato, tranne in virtù d'una disposizione di legge, e a nessuno può essere lasciato ignorare per più di 24 ore il motivo del suo arresto.

52. – Il Re ha il diritto di grazia in materia penale; può commutare, ridurre o condonare la pena pronunciata, ma non può aggravarla.

53. – La confisca potrà solo colpire cose particolari, che abbiano servito di materia o d'istrumento ad un delitto. – La confisca generale dei beni non è mai applicabile.

54. – Le moratorie non possono essere accordate fuori dei casi di legge.

55. – (*omissis*: disposizioni speciali).

TITOLO VI.  
DELLE CHIESE, DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE E DELLE OPERE PIE.

56. – Il libero esercizio del culto è concesso soltanto alle confessioni cristiane già autorizzate nel Regno, o da autorizzarsi ulteriormente con legge speciale.

– Non si possono creare nuovi conventi; i gesuiti ed altri ordini religiosi non saranno mai ammessi.

57. – Il Re esercita il potere pubblico (Staatsgewalt) sulle Chiese (jus circa sacra); egli le sorveglia e le protegge, in conformità alle disposizioni della legge; gli ecclesiastici di tutte le confessioni sono soggetti all'alta sorveglianza del ministro dei culti. – Ogni confessione ha facoltà di amministrare i suoi affari religiosi interni, in conformità alla sua particolare costituzione. Il potere ecclesiastico superiore (jus episcopale) è esercitato, nella Chiesa evangelica, dal ministro designato all'art. 41, sebbene il Re appartenga ad altra confessione, conformemente alle vigenti o consuetudini.

58. – Gli abusi del potere ecclesiastico possono essere oggetto di ricorso fino alla più alta giurisdizione civile.

59. – Le chiese, le scuole ed il loro personale sono soggette alle leggi dello Stato nelle loro relazioni e nei loro atti civili.

60. – Tutte le fondazioni, senza eccezione, che abbiano per scopo il culto, l'istruzione o la beneficenza, sono poste sotto la tutela particolare dello Stato; i loro beni e le loro rendite non possono, sotto alcun pretesto, essere attribuite al Demanio dello Stato, o colpite da altri pesi che non riguardino la fondazione. Una diversa destinazione può essere autorizzata solo nel caso in cui lo scopo originario della fondazione fosse diventato impossibile a raggiungere, e col consenso degli interessati; l'approvazione degli Stati è necessaria anche se si tratta di fondazioni che abbiano un carattere nazionale.

TITOLO VII  
DEGLI STATI.

SEZIONE I. – Organizzazione dell'Assemblea degli Stati.

61. – Esiste per tutto il Regno di Sassonia un'Assemblea degli Stati divisa in due Camere.

– Sono conservate le Diete provinciali nell'Alta Lusazia e le costituzioni delle diete dei circoli (Kreistagsverfassung) negli Stati ereditari, sotto riserva di modificazioni ulteriori che sembrassero necessarie.

62. – Le due Camere hanno diritti e poteri eguali. – Esse si riuniscono nella stessa epoca e nel medesimo luogo.

63 – Fanno parte della prima Camera:

– 1° i principi della Casa reale, appena raggiunta la loro maggioranza;

– 2° un deputato del gran capitolo di Meissen;

- 3° il possessore della signoria di Wildenfels;
- 4° uno dei possessori delle cinque signorie di recesso (Recessherrschaften) dipendenti dalla casa di Schoenburg, cioè: Glaucha, Waldenburg, Lichtenstein, Hartenstein e Stein, indicato dai suoi colleghi;
- 5° un deputato dell'Università di Lipsia eletto dai professori nel loro seno;
- 6° il possessore della signoria di Koenigsbrück;
- 7° il possessore della signoria di Reibersdorf;
- 8° il primo predicatore evangelico della Corte;
- 9° il decano del capitolo metropolitano di S. Pietro di Budissin, nella qualità sua propria e quale dignitario superiore del clero cattolico; in caso d'impedimento o di vacanza d'ufficio, è supplito da uno dei tre canonici del capitolo;
- 10° il soprintendente di Lipsia;
- 11° un deputato del capitolo collegiale di Wurzen, preso dal suo seno;
- 12° uno dei possessori delle quattro signorie feudali (Lehnsherrschaften) dipendenti dalla casa di Schoenburg, cioè: Rochsburg, Wechselburg, Penig e Remissen, designato dai suoi colleghi;
- 13° dodici deputati nominati a vita dai proprietari di beni equestri (Rittergütern) ed altri grandi dominî rurali;
- 14° dieci proprietari di beni equestri scelti liberamente dal Re e nominati a vita;
- 15° il primo magistrato municipale delle città di Dresda e di Lipsia;
- 16° il primo magistrato municipale di sei città designate dal Re a suo beneplacito, per quanto è possibile, in varî punti del territorio;
- 17° cinque membri a vita nominati liberamente dal Re (7).

64. – La legge elettorale regola le elezioni dei deputati indicati al n. 13 dell'art. 63.

– In questa categoria sono eleggibili solo i proprietari che pagano almeno 4000 unità d'imposta; la stessa norma vale per i possessori di beni equestri di nomina regia, di cui alla categoria n. 14 (8).

65 e 66. – I membri della prima Camera, che hanno un seggio in seguito alla funzione ch'essi esercitano, occupano questo seggio finché dura la loro funzione.

– I deputati dei capitoli e delle Università, i rappresentanti della signoria di Wildenfels e delle signorie di recesso di Schoenburg, conservano il loro seggio fino alla nomina regolare d'un successore.

– I deputati dei proprietari feudali perdono il loro seggio, se cessano di possedere la eleggibilità, se entrano a servizio dello Stato od accettano una funzione salariata alla Corte; ma, in questi due ultimi casi, sono rieleggibili.

– I possessori di beni equestri nominati dal Re conservano il loro seggio, finché hanno la condizione di eleggibilità richiesta dall'art. 65 (9).

67. – Il Presidente della prima Camera è nominato dal Re, ad ogni sessione del Landtag, tra i possessori dei beni signorili od equestri; egli non deve risiedere fuori del territorio. – Alla Camera appartiene l'elezione dei vice presidenti (10).

68. – La seconda Camera si compone di 35 deputati delle città e di 45 deputati dei circoli rurali (11).

69 a 71. – Un terzo dei deputati della seconda Camera scade ad ogni biennio, prima dell'apertura del Landtag ordinario.

- A tale scopo i deputati delle città e quelli dei circoli rurali sono ripartiti in ogni gruppo in tre serie.

- I deputati eletti nelle elezioni supplementari completano il mandato sessennale di quelli che essi sostituiscono.

- I membri uscenti sono immediatamente rieleggibili. I deputati cessano egualmente di far parte della Camera: a) ancorché perdono l'eleggibilità; b) allorché entrano a servizio dello Stato od accettano un impiego retribuito a Corte; c) allorché il Re scioglie la Camera.

- Nel secondo e nel terzo caso sono rieleggibili (12).

72. – La seconda Camera elegge il suo presidente ed i vice presidenti (13).

73. – Per ogni elezione all'Assemblea degli Stati, l'elettorato è fissato a 25 anni, e l'eleggibilità a 30 anni.

74. – La legge elettorale indica le altre condizioni richieste per l'elettorato e per l'eleggibilità. – Coloro ai quali la legge elettorale toglie il diritto di voto non possono supplire i titolari dei seggi nobili alla prima Camera (14).

75. Se un funzionario dello Stato viene eletto deputato o supplente in una delle due Camere, egli deve prevenirne il suo superiore gerarchico perché questi giudichi se sia conveniente approvare l'elezione e, nel caso di decadenza, assicuri temporaneamente il servizio diretto da questo funzionario. L'approvazione non può ricusarsi, tranne per ragione grave di servizio, che spetta agli Stati determinare.

– Questa disposizione è applicabile a tutti i funzionarî, agli ecclesiastici, ai professori ed ai militari. I funzionarî delle città devono ottenere l'approvazione dei Consigli urbani (Stadträthe), che possono egualmente rifiutarla solo nel caso di motivi gravi.

– Il Governo decide, nel caso di reclamo contro un rifiuto di approvazione. (15)

76. – Le precedenze tra i membri indicati sotto i numeri 1 a 12 incluso dell'art. 63, si regolano, nella prima Camera, secondo l'ordine di enumerazione; tra gli altri membri, si regolano a sorte, ad ogni apertura della Camera.

– Il presidente estrae a sorte i membri che non sono presenti.

– I supplenti siedono al posto di quelli che essi sostituiscono.

77. – La legge elettorale regola i particolari delle elezioni alle due Camere e la capacità elettorale per la seconda Camera. Essa non fa parte integrante della Costituzione, ma non può essere modificata senza il consenso dell'Assemblea degli Stati.

## SEZIONE II. – Attribuzione dell'Assemblea degli Stati.

78. – Gli Stati rappresentano legalmente l'insieme dei cittadini e dei sudditi; a questo titolo devono far valere i loro diritti costituzionali di cittadini, nei limiti del potere che loro accorda la Costituzione di fronte al Governo; essi devono pure preoccuparsi degli interessi inseparabili del Re e del paese, osservando fedelmente i principî della Costituzione.

79. – Gli affari che riguardano le attribuzioni dell'Assemblea degli Stati sono determinati dalla presente Costituzione.

– Gli affari di questa natura non possono, in alcun caso, essere deferiti ai Comitati degli Stati, dei circoli, od alle corporazioni di Stati isolati.

– Dal canto suo, l'Assemblea degli Stati deve occuparsi. soltanto degli affari di sua competenza o di quelli che le vengono deferiti specialmente dal Re.

80. – L'Assemblea degli Stati deve deliberare sui progetti presentati dal Re, prima che, su qualsiasi altro progetto.

81. – I membri delle due Camere, sotto riserva della eccezione indicata all'art. 64 per i possessori di signorie, sono obbligati ad assistere personalmente alle sedute; essi non possono delegare alcuno ad esercitare il loro diritto di voto. – I deputati non possono ricevere dagli elettori alcun mandato imperativo; essi votano secondo la loro coscienza. – D'altronde ogni membro è libero di sostenere, innanzi all'assemblea degli Stati, gli interessi particolari ch'esso tratta, e di costituirsi l'interprete, a suo modo.

82 e 83. – (omissis: il primo contiene il testo del giuramento che prestano i membri dell'Assemblea degli Stati, il § 83 venne abrogato (16)).

84. – I membri degli Stati godono, individualmente come nel loro insieme, l'invulnerabilità personale durante la sessione del Landtag. In conseguenza, nessuno d'essi può essere incarcerato durante la sessione, senza il consenso formale della Camera alla quale appartiene, a meno che non sia arrestato in flagrante delitto per crimine punibile con pena afflittiva od in virtù d'una procedura cambiaria

85. – I progetti di legge possono essere trasmessi dal Re alle Camere e dalle Camere al Re.

– Le Camere possono chiedere la presentazione di nuove leggi, la modificazione e l'abrogazione delle leggi esistenti (17).

86. – Nessuna legge può essere promulgata, modificata od abrogata senza l'assenso degli Stati.

87. – Il Re pubblica e promulga le leggi, riferendosi al concorso prestato dagli Stati, imparte tutti gli ordini necessarî alla loro esecuzione, ed emana le necessarie ordinanze amministrative.

88. – Il Re può anche emanare ordinanze soggette di loro natura alla approvazione degli Stati, se il bene pubblico ne reclama l'urgenza, od il ritardo recato alla loro promulgazione può avere per effetto di comprometterne lo scopo temporaneo. Ma questi ordini non devono mai modificare la Costituzione o la legge elettorale.

– I ministri sono collettivamente responsabili della realtà dell'urgenza. Essi devono tutti, a questo scopo, controfirmare gli ordini, che sono, d'altronde, sottoposti all'approvazione del primo Landtag susseguente.

89. – Il diritto degli Stati di fissare il bilancio delle entrate, proclamato dall'art. 96 della presente Costituzione, è limitato dagli art. 2 e 70 della Costituzione della Germania del Nord (18).

90. – Il Re può ritirare, durante la discussione degli Stati, un progetto di legge presentato alle Camere (19).

91. – Allorché le due Camere non si accordano sopra l'adozione d'un progetto di legge, prima di formulare la loro risoluzione, devono cercare il mezzo di conciliazione indicato dall'art. 131.

92. – Se, dopo esaurito questo mezzo, il conflitto sussiste tra le due Camere, il progetto di legge si ritiene approvato quando sia votato in una delle due Camere dai due terzi almeno dei membri presenti.

93. – Ogni deliberazione degli Stati, tendente al rifiuto od alla modificazione d'un progetto di legge, deve essere motivata.

94. – Se un progetto modificato dagli Stati viene respinto dal Re, può essere ritirato interamente, o presentato di nuovo agli Stati, durante la stessa sessione, sia sotto la forma primitiva con valide ragioni, sia sotto una forma nuova decisa dal Governo.

– In questi due ultimi casi, il Governo ha facoltà di chiedere l'accettazione od il rigetto puro e semplice del progetto.

95. – Un progetto di legge respinto interamente dagli Stati può essere ripresentato nella sessione susseguente, ma non può venire ripresentato nella stessa sessione che con modificazioni.

96. – Ad eccezione dei casi previsti agli articoli 89 e 105, le imposte esistenti, dirette od indirette, non devono e non possono essere modificate, create o soppresse, senza il consenso delle Camere.

– Le imposte che derivano da trattati diplomatici sovra questioni di dogane, di tasse o di commercio, approvate dalle Camere, come l'aumento o le diminuzioni dei diritti che ne sono la conseguenza, non abbisognano dell'approvazione delle Camere (20).

97. – Gli Stati devono assicurare l'equilibrio del bilancio ed hanno il diritto di verificarne le valutazioni: essi fissano l'ammontare e la percezione delle tasse (21).

98. – In ogni Dieta ordinaria (art. 115) viene presentato agli Stati un conto dettagliato delle entrate e delle spese per l'esercizio precedente, accompagnato dal bilancio per i due anni seguenti e dai progetti di legge per coprirne le spese; questa presentazione ha luogo, per quanto è possibile, al principio della sessione (22).

99. – Le istruzioni, le note ed i documenti a ciò necessari vengono forniti agli Stati.

– Gli articoli relativi alle spese segrete devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta di mano del Re e controfirmata almeno da tre ministri responsabili, certificanti che queste spese sono o saranno necessarie al bene del paese.

100. – Gli Stati, dopo il loro esame, fanno pervenire al Re il loro parere sul progetto di bilancio.

– Se questo parere mira ad una diminuzione dei crediti richiesti se ne deve dare il motivo.

101. – Se le due Camere non sono d'accordo sull'adozione dei crediti, per riuscire ad un accomodamento, si ricorre, alla procedura indicata dall'articolo 131.

102. – L'assenso degli Stati non può essere subordinato a condizioni che non avessero colla concessione di questo assenso un legame immediato (23).

103. – Il parere (art. 100) formulato dagli Stati è preso in considerazione dal Governo.

– Ma se questo parere non si potesse seguire, il Governo fa conoscere il suo rifiuto agli Stati che deliberano di nuovo.

– Se gli Stati persistono nel rigetto dei crediti, o se la loro dissoluzione è pronunciata precedentemente, il Re, tosto spirato il periodo del bilancio, con ordinanza inserita nel Bollettino ufficiale, prescrive l'esonero delle imposte precedenti per l'anno in corso.

– Quest'ordine deve riferirsi al presente articolo della Costituzione.

– Sei mesi prima del termine dell'anno, un nuovo Landtag deve essere convocato.

– I crediti si reputano respinti solo quando il rigetto riunisce in una delle due Camere la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

– Se per altri motivi, il voto dei crediti non ha luogo al termine del periodo del bilancio, la legge delle finanze è egualmente prorogata d'un anno, ma questa proroga ha luogo con ordinanza se, quattordici giorni prima dell'espri del periodo di bilancio, il Landtag convocato a questo scopo non abbia votato una legge provvisoria autorizzante questa percezione, oppure se le circostanze ne rendano la convocazione impossibile (24).

104 – Ad eccezione dei casi previsti dagli art. 89, 96, 103 e 105, qualsiasi percezione d'imposte nel paese deve menzionare il consenso delle Camere; in mancanza di questa menzione, i collettori non saranno autorizzati a percepire, ed i contribuenti non saranno costretti a pagare (25).

105. – Nessun prestito può essere validamente conchiuso senza l'assenso degli Stati.

– In caso d'urgenza, le Camere vengono convocate straordinariamente.

– Se questa convocazione è impossibile, il Re conclude il prestito sotto la responsabilità del Consiglio dei ministri. Le Camere sono chiamate a rettificarlo il più presto possibile (26).

106. – (omissis: creazione d'un fondo di riserva).

107. – (omissis: Amministrazione d'una cassa degli interessi e dell'ammortamento del debito).

108. – Gli Stati possono e devono assicurarsi della situazione del demanio dello Stato e dei fedecommessi della Casa reale, in conformità alle disposizioni degli articoli 18 e 20.

109. – Gli Stati hanno il diritto di far pervenire al Re, in forma regolare, i loro voti e le loro proposte, in ciò che riguarda le materie di loro competenza.

– Queste proposte possono avere per scopo il riordinamento d'abusi constatati nell'ordine amministrativo e giudiziario.

– Ogni membro degli Stati ha il diritto di presentare nella sua Camera voti e proposte di questa natura. La Camera decide se ed in quale misura li discuterà. Se li fa suoi, provoca allora il parere dell'altra Camera, ma è necessario l'accordo delle due Camere perché tali voti e proposte siano presentato al Re.

110. – Ogni Camera, allorché non s'accorda su questo punto con l'altra Camera, può formulare isolatamente reclami (Beschwerden) contro il Consiglio di governo o contro un ministro in particolare, relativamente alla applicazione di leggi amministrative e giudiziarie.

– Per regolare l'esercizio di questo diritto, l'art. 43 obbliga i ministri a controfirmare qualunque ordine e qualsiasi successiva disposizione rivestita della firma del Re.

– Gli Stati possono formulare reclami contro i funzionari subordinati ai ministri, per atto illegale o per negligenza grave, solo se l'interessato ha ricorso inutilmente al ministro competente ed ha osservato le vie legali.

111. – Gli Stati possono accogliere petizioni scritte da privati, ma non da deputazioni di corporazioni. Queste petizioni possono essere accolte solo dopo esaurite le vie amministrative. Gli Stati possono formulare reclami contro i funzionari subordinati ai ministri, per atto illegale o negligenza grave, soltanto se l'interessato abbia ricorso inutilmente al ministro competente ed abbia osservato le vie legali.

112. – Qualsiasi decisione degli Stati, interessante gli affari del paese, abbisogna della sanzione del Re per essere esecutiva.

113. – Qualsiasi proposta degli Stati, sottoposta al Re, deve venire seguita da una risoluzione (Entschliessung) del Re, emanata per quanto è possibile durante la sessione, questa decisione deve venir motivata nel caso di rifiuto. Questa regola è applicabile anche allora che la proposta ha per scopo la presentazione, l'abrogazione o la modificazione di una legge.

114. – Gli Stati con l'assenso del Re, nominano Commissioni (Deputationen) che devono riunirsi e funzionare nell'intervallo delle sessioni e durante l'epoca della proroga delle Camere; queste Commissioni hanno l'incarico di preparare i progetti che sono loro espressamente inviati, e di vegliare all'esecuzione delle decisioni prese dagli Stati e sanzionati dal Re (27).

### SEZIONE III. – Della Dieta (Landtag) e della Procedura legislativa.

115. – Il Re deve convocare il Landtag in sessione ordinaria almeno ogni due anni (28). Ha luogo una sessione ordinaria allorché i bisogni della legislazione od altre circostanze lo esigono.

– Una sessione straordinaria è necessaria in caso di mutamento di Regno; la convocazione, in questo caso, deve aver luogo nei quattro mesi seguenti.

– Il luogo di convocazione viene fissato ogni volta dal Re.

– La convocazione degli Stati segue su parere collettivo del Consiglio di governo inserito al Bollettino delle leggi, con lettere private indirizzate a ciascun membro.

116. – Il Re pronuncia la chiusura solenne della sessione degli Stati; egli può prorogarli, o sciogliere la seconda Camera; questa misura trascinerà immediatamente la proroga della prima Camera.

– Gli Stati non possono essere prorogati per più di sei mesi senza il loro espresso consenso.

– In caso di scioglimento della seconda Camera, si deve procedere all'elezione di nuovi deputati, e gli Stati devono essere convocati, entro un termine di sei mesi dallo scioglimento (29).

117. – Il Re apre e chiude l'Assemblea degli Stati, in persona o col mezzo d'un commissario a ciò destinato.

118. – Le Camere non possono riunirsi di loro propria iniziativa, né rimanere riunite e deliberare dopo la chiusura o la proroga del Landtag, o dopo lo scioglimento della seconda Camera.

119. – Le risoluzioni dal Landtag sono notate in un processo verbale (Landtagsabschied), che viene tosto inserito nel Bollettino delle Leggi.

120. – I membri degli Stati che non risiedono abitualmente dove si riunisce il Landtag, ad eccezione dei membri della prima Camera indicata nell'art. 63, numeri 1 a 7, 9, 11 e 12 ricevono a titolo d'indennità, per le spese straordinarie cagionate dalla loro lontananza, una indennità giornaliera ed una indennità per spese di viaggio; questa indennità è fissata dalla legge organica dell'Assemblea degli Stati (30).

121. – Ogni Camera delibera separatamente ed ha voto collettivo (Kuriatstimme) in qualsiasi risoluzione da sottomettersi al Re.

122. – Alla seconda Camera sono presentate in primo luogo tutte le comunicazioni reali relative a questioni di imposte o di crediti. Per tutte le altre questioni, il Re è libero d'indirizzarsi all'una od all'altra Camera.

123 al 126. *omissis* (31)

127. – Le Camere possono discutere solo quando sia presente il numero legale dei loro membri.

128. – Le Camere non possono prendere alcuna decisione se non è presente la metà del numero legale dei loro membri.

– Ogni membro ha un voto, compreso il presidente.

– Le decisioni si prendono a maggioranza assoluta di voti, eccettuati i casi previsti dagli articoli 92, 103 e 152.

– Se i voti si dividono in egual numero, si procede ad una seconda votazione nella seduta successiva.

– Se di nuovo sorge opposizione in questa seduta, prevale il voto del presidente.

– Se oggetto della deliberazione è un semplice parere richiesto agli Stati, la minoranza può domandare che venga notata a verbale la sua opinione. (32)

129. *omissis* (33).

130. – Le proposte, i progetti e le decisioni, trasmesse da una Camera all'altra, possono essere rinviate alla prima con emendamenti, che vengono in seguito discussi da una deputazione.

131. – Se le due Camere non mettono subito d'accordo sui termini d'una proposta, dopo una prima deliberazione, esse devono nominare nel loro seno una deputazione comune; questa deputazione delibera sotto la direzione dei due presidenti sovra un progetto conciliativo tra le idee opposte delle due Camere: i membri della Deputazione sottopongono alla loro rispettiva Camera il progetto convenuto tra loro. Se non riescono a mettersi d'accordo, in materia di legislazione e di crediti finanziari, si applica la disposizione dell'art. 92. In tutte le altre materie il presidente di ciascuna Camera si limita ad inviare al Consiglio di governo, colla propria firma ed in nome della Camera, un parere facendogli conoscere l'avvenuta decisione.

132. – Ogni progetto o risoluzione, adottati dalle due Camere, sarà ridotto ad atto unico, che porterà la firma dei presidenti delle due Camere, in nome dell'Assemblea e degli Stati, e che sarà trasmesso al Consiglio di Governo (34).

– All’infuori dei casi previsti dagli articoli 110 e 131, le Camere non possono isolatamente formulare alcun atto parlamentare, a meno non si tratti d’un indirizzo da presentarsi al re.

133. – Il Consiglio di governo è il solo intermediario autorizzato tra il Governo e gli Stati. Ciascuna Camera può solo con esso entrare in rapporti diretti d’affari.

134. *omissis* (35)

135. – Le sedute delle due Camere sono pubbliche. Possono essere tenute segrete su domanda dei commissari regî per le comunicazioni che sembrano loro esigere il segreto, o su domanda di tre membri, se dopo lo sgombro delle tribune, un quarto dei membri presenti aderisce a questa mozione.

136. *omissis* (36)

137. – La legge organica dell’Assemblea degli Stati (Landtagsordnung) contiene le disposizione riguardanti il Landtag e la procedura delle sue deliberazioni.

## TITOLO VIII. DELLA GARANZIA DELLA COSTITUZIONE

138. – Ad ogni assunzione al trono, il nuovo Re promette o dà la sua parola d’osservare la Costituzione, in presenza dei ministri e dei presidenti dello due Camere. Eguale obbligo ha il reggente. Il giuramento così prestato viene annotato in un verbale che si conserva nell’archivio degli Stati.

139. – Il giuramento dei sudditi del Regno, e quello dei funzionarî civili ed ecclesiastici di tutte le confessioni cristiane, deve racchiudere la promessa di osservare la Costituzione, oltre a quella di fedeltà ed obbedienza al Re ed alle leggi del paese.

140. – Gli Stati hanno il diritto di reclamare contro i ministri ed altri funzionari per violazione della Costituzione; il reclamo viene trasmesso al Re sotto forma di proposta comune. Il Re accorda subito soddisfazione, oppure se insorgono difficoltà, ne trasmette l’esame al Consiglio di governo, od alla Corte suprema di giustizia secondo il caso. Nel primo caso, il Consiglio di governo si limita a dare il suo parere al Re che decide: nel secondo caso, la Corte suprema di giustizia decide essa stessa. Nell’uno e nell’altro caso, si dà notizia agli Stati dei risultati del loro reclamo.

141. – Gli Stati hanno pure il diritto di formulare contro i ministri un’accusa diretta per violazione della Costituzione. L’accusa deve essere precisata in distinti capi ed esaminata, da una Commissione speciale. Se le due Camere sono d’accordo sull’accusa, questa viene trasmessa, coi documenti giustificativi, all’Alta Corte dello Stato indicato all’art. 142.

142. – Un’Alta Corte di Stato (Staatsgerichtshof) è istituita per la garanzia giudiziaria della Costituzione. Questo tribunale, giudica qualsiasi atto dei ministri che tenda a sovvertire la Costituzione, a violare una delle sue disposizioni. Giudica inoltre dei ricorsi recati innanzi ad essa in virtù degli articoli 83 e 153 (38).

143. – L'Alta Corte dello Stato si compone d'un presidente, scelto dal Re tra i presidenti delle Corti superiori, e di 12 giudici, dei quali sei vengono scelti dal Re in queste Corti medesime, ed altri sei vengono eletti, tre per ogni Camera, non compresi due supplenti, nel seno dell'assemblea degli Stati. Tra i sei eletti dagli Stati devono trovarsi almeno due giureconsulti, che possono essere due funzionari nominati dal Re. La presidenza appartiene, in mancanza del presidente, al primo giudice scelto dal Re. La scelta dei giudici è fatta per la durata d'un periodo legislativo.

144. – Questa scelta è irrevocabile durante lo stesso periodo. – I membri eletti dagli Stati sono riputati uscenti se accettano una funzione pubblica, ma sono immediatamente rieleggibili.

145. – L'Alta Corte di Stato è convocata dal suo presidente, per ordine del Re, controfirmato dal ministro di giustizia, o su invito dei presidenti delle due Camere. Il presidente è incaricato di assicurare la esecuzione delle decisioni dell'Alta Corte.

146. – Il presidente, per procedere all'inchiesta, nomina un membro, scelto dal Re ed un giureconsulto eletto dagli Stati. – I due relatori sono eletti a maggioranza di voti; uno deve essere scelto tra i membri nominati dal Re, l'altro tra i membri eletti dalle Camere. In caso di contrasto in questa elezione, decide il voto del presidente.

147. – Ogni voto, per essere valido, esige la presenza d'un numero eguale di membri scelti dal Re e di membri eletti dalle Camere.

– Se questo numero riesce disuguale, e l'ineguaglianza non può ristabilirsi con una nuova nomina o chiamando un supplente, l'ultimo membro della parte più numerosa si ritira. D'altronde il numero dei giudici non deve essere inferiore a dieci.

– Il presidente non vota, eccettuati i casi previsti dagli articoli 146 e 153. In caso di parità di voti, la soluzione più favorevole all'accusato prevale.

– Gli atti dell'Alta Corte sono pubblicati per mezzo della stampa.

148. – La competenza penale dell'Alta Corte di Stato si limita a pronunciare il biasimo formale della condotta e la destituzione.

– La giurisdizione ordinaria è competente per applicare una pena più forte, quando sia il caso.

149. – La sentenza dell'Alta Corte di Stato non è suscettibile di appello, ma il condannato può chiedere che si proceda ad una nuova sentenza. In questo caso la Corte indica due nuovi relatori, vi si aggiungono due membri nuovi, di cui uno nominato dal Re, l'altro scelto dalle Camere tra i due supplenti precedentemente nominati.

150. – Il Re non può graziare i funzionari destituiti, né rimmetterli nel loro impiego o ad un impiego equivalente.

151. – La dimissione dell'accusato non lo sottrae al processo né alla sentenza.

152. – Le proposte, tendenti a modificare o ad interpretare la Costituzione, od a farvi nuove aggiunte, possono essere presentate dal Re agli Stati, e dagli Stati al Re. Una decisione valida su questa materia può seguire solo se le due Camere sono d'accordo ed in ognuna d'esse siano presenti i tre quarti del numero legale dei membri e la maggioranza per l'adozione dei tre quarti dei membri presenti; inoltre, una proposta di questa natura non può essere trasmessa al Re se non fu adottata consecutivamente dai due Landtage.

153. – Se l'interpretazione d'un punto particolare della Costituzione presenta qualche difficoltà, e se l'accordo non può stabilirsi a questo scopo tra il Governo o gli Stati, i motivi all'appoggio ed alla revisione di ogni sistema vengono sottoposti all'Alta Corte di Stato, che tronca la questione. Il Governo da una parte, gli Stati dall'altra, depositano ciascuno una memoria, che comunicano all'avversario; viene autorizzata una memoria di riscontro. In caso di divisione di voti, quello del presidente decide. La sentenza così formata è reputata interpretazione autentica ed obbligatoria.

154. – (*omissis*: provvede all'abrogazione delle leggi, delle ordinanze e degli usi contrari alla Costituzione).

#### NOTE:

- (1) Così modificato dalla legge 3 dicembre 1868.
- (2) Legge del 30 dicembre 1837 relativa allo Statuto della Casa reale (Hausgesetz) modificato e completato dalle leggi posteriori, specie del 20 agosto 1879.
- (3) Così modificato con legge del 13 aprile 1888.
- (4) Così modificato con legge del 13 aprile 1888.
- (5) Così modificato con legge del 3 dicembre 1868.
- (6) Così modificato con legge del 3 dicembre 1868, I.
- (7) Così modificato con legge del 3 dicembre 1868, III.
- (8) Il paragrafo 64 contiene alcune speciali disposizioni sulle supplenze di taluni seggi nobili. Come § 64 bis furono aggiunte ulteriori disposizioni, con legge del 3 dicembre 1868, III.
- (9) Così modificati dalla legge suddetta.
- (10) Così modificato, legge del 12 ottobre 1874, I.
- (11) Così modificato, legge del 3 dicembre 1868, III.
- (12) Abrogati dalla legge del 3 dicembre 1868, III, e così sostituiti.
- (13) Così modificato dalla legge del 12 ottobre 1874, I.
- (14) Così modificato colla legge del 19 ottobre 1861, IV.
- (15) Così modificato con legge 29 ottobre 1861.
- (16) Con legge del 12 ottobre 1874, II.
- (17) Così modificato con legge del 31 marzo 1849, I.
- (18) Così modificato con legge del 5 maggio 1851, § 1, e legge del 3 dicembre 1868, IV. Cfr. art. 2 e 70 della Costituzione dell'Impero germanico del 16 aprile 1871.
- (19) Così modificato con legge del 3 dicembre 1868, III.
- (20) Così modificato con legge del 5 maggio 1851, § 2.
- (21) Questo paragrafo conteneva altre determinazioni e venne modificato con aggiunte colla legge 5 maggio 1851.
- (22) Così modificato con legge del 5 maggio 1851, § 3, e legge del 3 dicembre 1868, III.
- (23) Così modificato con legge del 5 maggio 1861, § 4.
- (24) Così modificato colle leggi del 5 maggio 1851 e 27 novembre 1860.
- (25)-(26) Così modificati con legge del 5 maggio 1861, §§ 7 e 8.

- (27) Così modificato con legge del 12 ottobre, 1874, IV.
- (28) Legge 3 dicembre 1868, III. Prima del 1868, il Landtag si convocava in sessione ordinaria ogni tre anni.
- (29) Così modificato con legge del 12 ottobre 1874, IV.
- (30) Questa legge (Landtagsordnung), che modificò il precedente articolo della Costituzione, ha la data del 12 ottobre 1874.
- (31) Abrogati colla legge del 12 ottobre 1874, II.
- (32) Così modificato colle legge del 3 dicembre 1868, III.
- (33) Abrogato con legge del 3 dicembre 1868, III.
- (34) Legge del 12 ottobre 1874.
- (35) Abrogato con legge del 12 ottobre 1874, II.
- (36) Abrogato con legge del 12 ottobre 1874, II.

**FONTE:** A BRUNIALTI, *Biblioteca di Scienze politiche ed amministrative, Seconda serie: Opere di diritto amministrativo e costituzionale*, Torino, 1894, pp. 808-825.